COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 Reg. Delib. N. 125 Reg.Pubblic.

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'Ambito territoriale Como 3 e per l'affidamento al comune di SONDRIO delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale";

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica.

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1	VABLE Sauro	X	
2	SCHIAVINA Giuliano	X	
3	LURAGHI Raffaella	X	
4	PRETTI Mara		X
5	BROGLIO Dino	X	
6	DEL FANTE Valerio	X	
7	RUMI Giuseppe	X	
8	MERLO Nadia		X
9	BROGLIO Roberto	X	
10	MOLINA Luigi	X	
11	MAGGETTA Stefano		X
12	BORSATTI Sergio		X
13	PRETTI Sergio		X
TOTALE		8	5

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. ssa Maria Ciraulo**
Il Sig. **Vable Sauro** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Delibera C.C. n. 08 del 26.03.2013

OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'Ambito territoriale Como 3 e per l'affidamento al comune di SONDRIO delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art.14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; - che la Legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- che sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 2011 ""Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 ", in vigore dall'11.02.2012, che prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in A.TE.M. per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- che le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;
- che sulla scorta di quanto detto il Comune di Sondrio, essendo Comune Capoluogo di Provincia, si dovrà far carico di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito "Como 3" di cui fanno parte 137 Comuni;
-che l'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo sopra richiamato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che anche prima del sopraccitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art.14 del D.Lgs. 164/00;
- che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente formalizzata;
- che è necessario provvedere alla formalizzazione dell'atto stipulando apposita convenzione;
- che al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Sondrio ha ritenuto opportuno farsi promotore di detta convenzione soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo Como 3, mediante la convocazione di un'apposita conferenza di servizio che si è tenuta a Sondrio il 23 gennaio 2013;

Rilevato dal verbale della suddetta conferenza firmato da tutti gli enti partecipanti che la conferenza ha approvato i seguenti due punti all'ordine del giorno dei lavori:

1) individuazione del Comune di Sondrio quale Stazione appaltante per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, approvato all'unanimità;

Delibera C.C. n. 08 del 26.03.2013

2) approvazione della bozza di convenzione trasmessa con la nota di convocazione – approvato con una modifica all'art. 10 da tutti i presenti fatta eccezione per i comuni di Castione Andevenno, Postalesio e Tresivio che hanno votato in senso contrario;

Ritenuto di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e composta da n. 12 articoli di cui il Sindaco va ad illustrare contenuto e finalità;

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Preso atto dei pareri favorevoli dei soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 8;
- astenuti: n. 0
- favorevoli: n. 8;
- contrari: n. 0;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione e composta da n. 12 articoli denominata "BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE COMO 3 E PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI SONDRIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE".

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 8;
- astenuti: n. 0
- favorevoli: n. 8;
- contrari: n. 0;

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Delibera C.C. n. 08 del 26.03.2013
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vable Dott. Sauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì ...15.04.2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...26.03.2013.....

!X! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000);

!_! per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comam 3 del D. Lgs. 267/2000)..

Lì ....15.04.2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRAULO Dott.Ssa Maria

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE COMO 3 E PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE DI SONDRIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

SCRITTURA PRIVATA

PREMESSO

- che l'art.14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";*

- *che la Legge 29 novembre 2007, n. 222 - concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 – nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di*

distribuzione del gas;

- che sulla scorta di ciò il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha poi individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;

- che è stato altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 2011 ""Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 ", in vigore dall'11.02.2012, che prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in A.TE.M. per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara;

- che le suddette disposizioni, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ambito territoriale, hanno stabilito che l'amministrazione con funzione di stazione appaltante per ambiti territoriali debba essere il Comune Capoluogo di Provincia, qualora presente nell'ambito, ovvero un Comune capofila o la Provincia o altro soggetto individuato dai Comuni dell'ambito, e ciò al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all'ambito;

- che sulla scorta di quanto detto il Comune di Sondrio, essendo Comune Capoluogo di Provincia, si dovrà far carico di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito "Como 3" di cui fanno parte 137 Comuni;

chel'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra l

oro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che in particolare il 4° comma dell'articolo sopra richiamato stabilisce che le convenzioni possano prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che anche prima del sopraccitato *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale"*, la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art.14 del D.Lgs. 164/00;

- che l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente formalizzata;

- che è necessario provvedere alla formalizzazione all'atto stipulando apposita convenzione;

- che al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Sondrio ha ritenuto opportuno farsi promotore di detta convenzione soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo Como 3;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Allo scopo di provvedere alla regolamentazione delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo "Como 3" ,

nell'anno **DUEMILATREDICI,** addì/il giorno , del mese di , in Sondrio e

nella Residenza Comunale sono presenti le persone avanti specificate, rispettivamente in qualità di_____, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti Locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive a sensi di legge;

1. Sig.[...] in rappresentanza del Comune di ..... deliberazione C.C. n. [..] del [...]; .....

   (DA INSERIRE TUTTI GLI ENTI DELL'ATEM COMO 3 COME DA ELENCO ALLEGATO)

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

Art. 1

Conferma delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'art.1362 del Codice Civile, la comune intenzione delle parti nella stipulazione della presente convenzione.

Art. 2

Enti Locali partecipanti

Dell'Ambito Territoriale Minimo Como 3 fanno parte i Comuni di cui all'elenco allegato.

Art. 3

Delega di funzioni e obblighi dei Comuni

Con la presente convenzione gli Enti sopra elencati, come individualmente rappresentati, demandano al Comune di Sondrio in quanto unico Comune Capoluogo di Provincia nell'Atem Como 3 di riferimento:

a) il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento

del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per delega dei Comuni dell'Atem Como 3;

b) in quanto stazione appaltante la preparazione e la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara, il tutto per delega degli Enti locali dell'Atem Como 3;

c) le funzioni di controparte del contratto di servizio.

Gli enti deleganti si impegnano a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione degli atti di gara come da DM 12/11/2011 n.226 (art. 4 comma 1 e art .9 commi 4,5 e 6).

Resta inteso che le regole della presente convenzione si estendono a tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Minimo Como 3.

Art. 4

Adempimenti

La procedura di gara di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo dovrà essere esperita ad evidenza pubblica secondo le modalità e criteri illustrati dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 "* a cui integralmente si rinvia.

Art. 5

Comitato di monitoraggio

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.3 lett. c) della presente convenzione le parti danno atto che il Comune di Sondrio sarà coadiuvato, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito prima della

stipulazione del contratto di servizio e composto da un massimo di 15 rappresentanti degli Enti locali concedenti.

Art. 6

Rapporti tra Enti

Il Comune di Sondrio provvederà ad informare periodicamente gli Enti Locali dell'Ambito Como 3 in merito all'attività svolta in qualità di Stazione Appaltante.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino alla scadenza del contratto di servizio stipulato a seguito della procedura concorsuale.

Art. 8

Divieto di recesso

Le parti danno atto che il presente accordo di collaborazione trova fondamento in disposizioni legislative e che, pertanto, non è consentito recedervi.

Art. 9

Adeguamenti della convenzione

Nel caso di successione e/o modificazione delle leggi vigenti, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo avente contenuto imperativo.

Art.10

Criteri di valutazione delle reti

Al fine di garantire criteri di omogeneità nella predisposizione degli atti di gara i valori delle reti saranno definiti all'interno di conferenze di servizio convocate tra tutti gli enti costituenti l'ATEM.

Il Comune di Sondrio si impegna a comunicare per iscritto a tutti i Comuni dell'ATEM i criteri di valutazione come determinati al comma 1.

Art. 11

Spese della procedura

Ai sensi dell'art.8 del D.M. n. 226/2011 le parti danno atto che il gestore aggiudicatario della gara corrisponderà direttamente alla Stazione Appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara.

Ciascun Comune dovrà fornire alla Stazione Appaltante i dati richiesti. Gli oneri relativi alla valutazione delle reti e degli impianti sono carico di ciascun Comune, che previa esposizione dei costi documentati, avrà diritto al rimborso da parte della Stazione Applatante nei limiti di quanto previsto dalla normativa e dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con particolare riferimento alla deliberazione 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS.

Qualora i costi dovessero essere superiori alla quota rimborsabile la differenza resterà a carico del singolo Comune.

Per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante ciascun Comune dovrà anticipare annualmente al Comune di Sondrio, su richiesta dello stesso, una somma che verrà rendicontata e successivamente rimborsata.

Art. 12

Forma della convenzione

Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata.

Letta, approvata e sottoscritta.

COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 08 DEL 26.03.2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto: Approvazione bozza di convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'Ambito territoriale Como 3 e per l'affidamento al comune di SONDRIO delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale";********
****

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il sottoscritto **responsabile ufficio tecnico** esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO 26.03.2013

****

Ai sensi dell'art.49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.il sottoscritto **responsabile del servizio finanziario** esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta della deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRIDO